



Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE, FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI MENSA SCOLASTICA SCUOLE PUBBLICHE DELL'INFANZIA E PRIMARIA ANNI SCOLASTICI 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SU SARDEGNA CAT - CIG: 9031107143

VERBALE N° 5
VERIFICA DELLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA (ART. 97 D. LGS. 50/2016)

L'anno 2022, il giorno 21 del mese di Luglio alle ore 9:00, presso la sede del Comune di Serrenti, nei locali dei Servizi Sociali, l'Ass. Soc. Spec. Cossu Maria Giuseppina, in qualità di RUP della procedura in oggetto procede, con il supporto della Commissione giudicatrice, a verificare la congruità dell'offerta presentata dalla Ditta CAMST Soc. Coop. arl.

PREMESSO E CONSIDERATO che


- con atto del Responsabile del Servizio Sociale n. 155/551 del 17/12/2021, è stata assunta determinazione a contrarre, per l'affidamento del servizio in oggetto, stabilendo quale sistema di gara la procedura aperta di cui all'art 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., e, quale criterio di aggiudicazione, l'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del medesimo decreto legislativo;
- con i verbali del RUP n. 1, n. 2 e n. 3 si è proceduto alla verifica delle Buste di Qualifica contenenti la documentazione amministrativa per l'ammissione alle fasi di gara successiva le Ditte concorrenti;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n° 28/98 del 21/02/2022 si è disposta l'ammissione dei seguenti operatori economici alle fasi successive della gara:

N.	CONCORRENTE
1	CAMST SOC. COOP. ARL
2	COCKTAIL SERVICE SRL
3	CONVIVIUM SRL
4	ELIOR RISTORAZIONE SPA
5	GUASILA MULTI SERVICES
6	RAMADA SRL
7	SERENISSIMA RISTORAZIONE SRL

- con verbali n. 1, 2, 3, 4 e 5 della Commissione di gara che ha proceduto a valutare le offerte tecniche delle Ditte concorrenti;
- verbale n. 4 del seggio di gara composto dal RUP e dalla Commissione di gara si è proceduto all'esame delle offerte economiche.

Le predette operazioni sono riassunte nel seguente quadro finale:

OFFERENTE	Punteggio offerta tecnica	Punteggio offerta economica	PUNTEGGIO FINALE	POSIZIONE IN GRADUATORIA
CAMST SOC. COOP. ARL	67,42	20	87,42	1
COCKTAIL SERVICE				



SRL	40,80	9,492	50,292	7
CONVIVIUM SRL	46,81	19,301	66,111	4
ELIOR RISTORAZIONE SP	59,39	2,373	61,763	6
GUASILA MULTI SERVICES	51,28	14,712	65,992	5
RAMADA SRL	55,11	12,576	67,686	3
SERENISSIMA RISTORAZIONE SRL	60,24	17,014	77,254	2

- sulla base delle sopracitate risultanze l'offerta presentata dalla CAMST Soc. Coop. Arl, debba essere soggetta alla verifica di anomalia da parte del RUP in quanto il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte sono entrambi superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice degli appalti (quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara);
- che la Ditta CAMST ha presentato a corredo dell'offerta economica le giustificazioni relative alle voci di spesa che hanno determinato il prezzo;
- il sottoscritto RUP ha richiesto con PEC in data 07/07/2022 (Prot. n. 8129) alla Ditta CAMST di presentare entro il termine improrogabile del 22/07/2022 la documentazione ulteriore per valutare se il prezzo complessivo offerto, in funzione del ribasso percentuale applicato, sia sostenibile, cioè, sia tale da rendere l'offerta seria e affidabile consentendo il corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. Il Seggio di gara ha proceduto alla verifica di anomalia dell'offerta, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
- in data 20/07/2022 tramite PEC, acquisita al protocollo del Comune al n. 8633, la Ditta CAMST ha trasmesso la documentazione richiesta;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto RUP procede all'esame della congruità dell'offerta presentata dalla Ditta CAMST Soc. Coop. Arl sulla base della documentazione presentata in sede di gara e delle integrazioni successive.

Tale operazione di verifica delle singole voci di costo che concorrono a formare il prezzo offerto sulla base delle giustificazioni prodotte dal concorrente in sede di offerta e sulla base dell'ulteriore documentazione presentata dalla CAMST qui di seguito evidenziata:

- 1) Dati a base d'asta
- 2) Offerta CAMST
- 3) Descrizione analitica delle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto
- 4) Personale
- 5) Derrate alimentari
- 6) Spese gestionali, amministrative e altri costi generali
- 7) Costo per investimenti/ammortamenti
- 8) Costi propri della sicurezza
- 9) Utile aziendale
- 10) DUVRI

ml



Preliminarmente, il RUP precisa che le valutazioni della documentazione prodotta dall'impresa si basano in particolare sui seguenti principi giurisprudenziali consolidatisi in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala:

- la verifica di congruità ha lo scopo di appurare l'attendibilità di un'offerta sotto il profilo dell'idoneità della stessa ad assicurare, a dispetto del suo carattere anormalmente basso, prestazioni adeguate alle esigenze sottese alla commessa pubblica;
- le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile di impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore dovrebbe considerarsi incongrua per definizione;
- il procedimento di verifica dell'anomalia non ha carattere sanzionatorio e non per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto: esso mira, in generale, a garantire e tutelare l'interesse pubblico concretamente perseguito dall'Amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell'esecuzione dell'appalto, così che l'esclusione dalla gara dell'offerente per l'anomalia della sua offerta è l'effetto della valutazione di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere;
- la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, dal momento che l'obiettivo dell'indagine è l'accertamento dell'affidabilità dell'offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che lo compongono;
- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa e analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni offerte dall'impresa qualora si tratti di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che ne rende possibile il richiamo;
- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tener conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- nella fase di controllo dell'anomalia, non è effettivamente possibile un'indiscriminata e arbitraria modifica postuma della composizione dell'offerta economica, ma è tuttavia consentito al concorrente di dimostrare, in sede di verifica di anomalia, che determinate voci di prezzo erano eccessivamente basse, mentre altre, per converso, erano sopravvalutate, pervenendo così a un rimaneggiamento, volto a documentare per alcune di esse un risparmio idoneo a compensare il maggior costo di altre, incidendo anche sull'utile esposto (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 26.9.2016, n. 9927), al fine di giungere a una compensazione tra sottostime e sovrastime, che lasci l'offerta affidabile e seria (C.S., Sez. V, 6.8.2015, n. 3859, T.A.R. Veneto, Sez. I, 12.10.2015, N. 1033).



- in sede di apprezzamento dell'offerta anomala, il concorrente sottoposto a valutazione, non può fornire giustificazioni tali da integrare un'operazione di *finanza creativa*, modificando, in aumento o in diminuzione, le voci di costo e mantenendo fermo l'importo finale, nondimeno, ciò non esclude che l'offerta possa essere modificata in taluni suoi elementi, compresi, in particolare, quelli relativi all'utile atteso, che può essere ridotto (cifr. Tra le tante T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 26.9.2016, n. 9927; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 1.6.2015, n. 1287; C.S., Sez. IV, 7.11.2014, n. 5497; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 3.12.2013, n. 2681; C.S., Sez. IV, 7.2.2012, n. 636; C.S., Sez. VI, 21.5.2009, n. 3146);
- la formulazione di un'offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e dunque su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo quindi impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dall'esecuzione futura di un contratto, essendo per contro sufficiente che questa si mostri ex ante ragionevole e attendibile.

Viene ricordato altresì che le spiegazioni di cui all'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 possono, in particolare, riferirsi:

- all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;

e che:

- non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Dall'analisi della documentazione trasmessa come sopra richiamata e dopo attento lavoro di valutazione ritiene l'offerta in esame CONGRUA E NON ANOMALA per i seguenti motivi:

- la proposta economica risulta nella sua globalità attendibile e ragionevolmente congrua in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto evidenziato;
- dalle giustificazioni si rileva in particolare il rispetto dei minimi contrattuali mensili da corrispondere al personale dipendente, la congruità del costo delle derrate alimentari e delle altre voci determinanti il prezzo complessivamente offerto, tenuto conto dell'esperienza già maturata dalla Ditta nell'esecuzione di servizi analoghi, delle attrezzature che la Ditta stessa ha già dislocato nell'appalto precedente, nonché delle particolari condizioni economiche privilegiate riservate alla stessa da parte dei fornitori sia a livello locale che regionale;
- le giustificazioni presentate dal concorrente CAMST sono sufficientemente esaustive e dettagliate in termini di costi per la sicurezza e del personale, costi vivi per l'espletamento della fornitura, spese generali, utile d'impresa e condizioni favorevoli per svolgere il servizio, pertanto è possibile ricavare un giudizio complessivamente positivo circa l'affidabilità e la sostenibilità economica dell'offerta;
- per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia *per relationem* alle giustificazioni presentate dal concorrente in quanto desumibili dalla documentazione prodotta.




Alla luce di quanto sopra evidenziato, il RUP e la Commissione giudicatrice ritengono che le giustificazioni prodotte dal concorrente CAMST Soc. Coop. Arl siano sufficienti a dimostrare la **non anomalia** dell'offerta presentata e, pertanto, la sua congruità, non ritenendo quindi necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione della medesima.

Il seggio di gara rimette gli atti all'organo competente per la proposta di aggiudicazione della procedura di gara, in favore della CAMST Soc. Coop. Arl.


I lavori si concludono alle ore 10:00.

Letto, approvato e sottoscritto.


Il RUP



Il Presidente



La Commissaria



La Commissaria/Segretaria Verbalizzante

